

DESCRIZIONE

Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie sono quelle nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive d'acquisto dei prodotti, mediante vendite di liquidazione, di saldi di fine stagione, promozionali e di sottocosto.

Nel termine "**esercente dettagliante**" non rientrano gli artigiani e gli industriali che vendono i propri prodotti sul luogo di produzione.

Con il termine "**reali ed effettive**" si intende l'esercente dettagliante ha l'obbligo di dimostrare la realtà e veridicità degli sconti o ribassi praticati e di ogni dichiarazione resa nella pubblicità.

Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno o tutti i prodotti del proprio esercizio, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

COSA SI DEVE FARE

Non è dovuta alcuna comunicazione.

La vendita promozionale dei prodotti che formano oggetto dei saldi di fine stagione può essere preclusa dalla Giunta Regionale nel periodo dei saldi, e trenta giorni prima.

Il predetto limite non opera per le vendite promozionali dei prodotti alimentari e quelli per l'igiene della persona e della casa.